



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

STATUTO

Bergamo, 16.2.2012

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - PRINCIPI DIRETTIVI

- Art. 1. Natura giuridica e finalità istituzionali
- Art. 2. Attività didattica, di ricerca e internazionalizzazione
- Art. 3. Diritto allo studio
- Art. 4. Attività culturali, sportive e ricreative
- Art. 5. Organizzazione dell'Università
- Art. 6. Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale
- Art. 7. Risorse finanziarie
- Art. 8. Uguaglianza delle opportunità
- Art. 9. Informazione
- Art. 10. Partecipazione ad organismi privati

CAPO II - FONTI NORMATIVE

- Art. 11. Statuto
- Art. 12. Codice Etico
- Art. 13. Regolamenti di Ateneo
- Art. 14. Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche

TITOLO II - ORGANI CENTRALI DI ATENEO

- Art. 15. Organi centrali di Ateneo

CAPO I - IL RETTORE

- Art. 16. Funzioni del Rettore
- Art. 17. Modalità di elezione del Rettore e durata del mandato
- Art. 18. Prorettori e delegati

CAPO II - IL SENATO ACCADEMICO

- Art. 19. Funzioni del Senato Accademico
- Art. 20. Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Senato Accademico

CAPO III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 21. Funzioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 22. Composizione e durata del mandato del Consiglio di amministrazione
- Art. 23. Modalità di costituzione del Consiglio di Amministrazione

CAPO IV - IL DIRETTORE GENERALE

- Art. 24. Funzioni del Direttore Generale
- Art. 25. Modalità di nomina del Direttore Generale

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 26. Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 27. Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti

CAPO VI - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

- Art. 28. Funzioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo
- Art. 29. Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Nucleo di Valutazione

TITOLO III - ORGANISMI CONSULTIVI, DI GARANZIA E DI CONTROLLO

Art. 30. La Consulta degli Studenti

Art. 31. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 32. Il Collegio di disciplina

TITOLO IV - STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 33. Strutture per la didattica e la ricerca

Art. 34. Il Dipartimento

Art. 35. Organi e organizzazione interna del Dipartimento

Art. 36 . Il Consiglio di Dipartimento

Art. 37. Il Direttore di Dipartimento

Art. 38 . La Giunta del Dipartimento

Art. 39. La Commissione paritetica docenti- studenti

Art. 40. Strutture didattiche interdipartimentali

Art. 41. Il Corso di studio

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA

Art. 42. Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici

Art. 43. Funzioni dirigenziali

Art. 44. Sistema bibliotecario

Art. 45. Autonomia amministrativa e finanziaria

TITOLO VI - NORME COMUNI

Art. 46. Decorrenza dei mandati e funzionamento degli Organi

Art. 47. Incompatibilità e decadenza

Art. 48. Indennità e compensi

Art. 49. Federazioni e fusioni

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 50. Proroghe dei mandati in essere e modalità di decadenza

Art. 51. Limiti al rinnovo dei mandati

Art. 52. Costituzione dei Dipartimenti in prima applicazione dello Statuto

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO I

PRINCIPI DIRETTIVI

Art. 1

Natura giuridica e finalità istituzionali

1. L'Università degli Studi di Bergamo - di seguito denominata Università o Ateneo - è una istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, che persegue senza scopi di lucro la finalità della formazione intellettuale e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. In attuazione dell'art. 33 della Costituzione, l'Università ha autonomia statutaria, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile nei limiti della legislazione vigente.

3. L'Università è una comunità di studenti, docenti, ricercatori e personale amministrativo e tecnico e di servizio. Essa persegue i propri fini nel rispetto e per la promozione della persona umana, con il concorso responsabile di tutte le componenti.

4. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità istituzionali, l'Università favorisce sia il confronto ed il rapporto con le realtà istituzionali, sociali, culturali e produttive locali, nazionali ed internazionali, sia progetti di sviluppo interuniversitario nell'ambito delle politiche della cooperazione internazionale.

Art. 2

Attività didattica, di ricerca e internazionalizzazione

1. Nell'ambito delle proprie finalità l'Università svolge l'attività didattica e organizza le relative strutture al fine di perseguire la qualità più elevata di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati dalla disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.

2. L'Università rilascia titoli di studio relativi ai vari livelli di formazione universitaria, in conformità a quanto previsto dalla legge e nelle forme e modalità disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

3. L'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento dei titoli di primo e di secondo livello e disciplinati da appositi regolamenti.

4. L'Università istituisce, organizza e promuove attività di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento in campo culturale, scientifico, tecnico e professionale, rivolte anche a soggetti esterni.

5. Per la migliore efficacia dell'attività didattica l'Università organizza servizi didattici integrativi e di tutorato, oltre a sostenere l'effettuazione di stage e tirocini formativi.

6. L'Università può istituire borse di studio per cittadini italiani e stranieri, posizioni cosiddette di *visiting student*, *visiting scholar* e *visiting professor*, nonché borse di studio, premi di operosità scientifica, sussidi per il tirocinio formativo e di avviamento al lavoro, per studenti meritevoli, diplomati, laureati, dottori di ricerca.

7. Nell'ambito delle proprie finalità l'Università svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica ed opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori, nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto attiene ai metodi.

8. Nell'ambito delle proprie finalità l'Università promuove iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione, attraverso una maggiore mobilità del personale e degli studenti, l'attivazione di programmi integrati di studio, di iniziative di cooperazione con organismi nazionali e internazionali per la realizzazione di programmi di formazione e di ricerca e l'attivazione, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di insegnamenti e di corsi di studio in lingua straniera.

9. Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali l'Università provvede all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione, ed assicura a quanti operano al suo interno l'effettivo esercizio delle libertà di insegnamento e di ricerca nello svolgimento delle prestazioni cui ciascuno è tenuto a norma di legge, di Statuto e di regolamenti.

10. L'Università fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, anche incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 3

Diritto allo studio

1. L'Università degli Studi di Bergamo, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e della vigente legge in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario e collabora a tale scopo con gli Enti territoriali nelle forme ritenute di volta in volta più idonee.

2. L'Università promuove il diritto allo studio e l'inclusione degli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento.

3. L'Università concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla loro piena partecipazione alle attività universitarie.

4. L'Università riconosce, promuove, sostiene e pubblicizza le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi svolte in forme associative, di volontariato e di cooperazione, che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 4

Attività culturali, sportive e ricreative

1. L'Università riconosce, promuove, sostiene e pubblicizza, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività culturali e ricreative degli studenti e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative rappresentative, convenzionandosi con gli Enti pubblici e privati, nonché con le associazioni operanti in tali ambiti.

2. Il Comitato per lo sport universitario riconosce, promuove e coordina le attività sportive a vantaggio della comunità universitaria, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonché ai programmi di sviluppo e di promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalle disposizioni vigenti.

3. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento di altre attività possono essere affidati in tutto o in parte mediante convenzioni al C.U.S.I., che provvede per il tramite del C.U.S. Bergamo.

Art. 5

Organizzazione dell'Università

1. L'organizzazione dell'Università è funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e deve assicurare un efficiente utilizzo delle strutture e dei servizi.

2. L'organizzazione dell'Università è ispirata ai seguenti principi:

- distinzione fra la funzione di indirizzo e di controllo che compete agli Organi di governo e la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, che spetta al Direttore Generale, ai Dirigenti e, nei limiti stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- gestione dell'attività sulla base di programmi e progetti;
- gestione per budget delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio centrali e periferiche.

Art. 6

Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale

1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'Università, ferma restando l'esclusione di scopo di lucro, ha piena capacità di diritto pubblico e privato.

2. L'Università è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all'estero.

3. L'Università può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

4. L'Università provvede, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, alla realizzazione, alla gestione e alla fornitura di servizi didattici, amministrativi ed assistenziali ad integrazione delle attività istituzionali svolte, nonché, a norma della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, di servizi culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di preparazione sia agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, sia ai concorsi pubblici, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo.

5. L'Università, anche su proposta delle strutture didattiche e scientifiche interessate, può stipulare con Enti pubblici e privati:

- accordi per il finanziamento degli affidamenti e delle supplenze da attribuire nei limiti e con le modalità previsti dall'ordinamento universitario;
- accordi che abbiano per oggetto l'attivazione di cicli di esercitazioni;
- accordi per i dottorati di lingua straniera;
- accordi per attività di ricerca;
- accordi per il finanziamento di borse di studio di qualsiasi tipo e di incentivi per la ricerca anche a favore di cittadini stranieri;
- accordi per prestazioni professionali rivolte all'esterno e all'interno;
- accordi per attività di orientamento e di formazione e per ogni altra attività didattica, scientifica e di ricerca, volta anche allo sviluppo e alla formazione sul territorio.

6. L'Università riconosce e promuove la collaborazione con gli Enti e le Istituzioni locali, nel rispetto delle specifiche autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Art. 7

Risorse finanziarie

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, di altri Enti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e di convenzioni.

3. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari e la quota di spese generali imputabili alla prestazione.

4. Per le spese di investimento l'Università può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

Art. 8

Uguaglianza delle opportunità

1. L'Università garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, così come previsto dal Codice Etico e dalla normativa vigente.

Art. 9

Informazione

1. L'Università assicura adeguata pubblicizzazione a tutte le sue attività, garantendo la migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno.

2. E' garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'Università, secondo le disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 10

Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La partecipazione dell'Università, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

- a) attestazione del livello universitario dell'attività svolta, ad opera del Senato Accademico;
- b) disponibilità delle risorse finanziarie od organizzative richieste;
- c) destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
- d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

3. Ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, nonché al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, l'Università può costituire, in qualità di Ente di riferimento, una Fondazione universitaria di diritto privato con la partecipazione di Enti, Associazioni ed Imprese.

La Fondazione è disciplinata da apposito Statuto, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

4. La collaborazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi della libertà e dell'autonomia organizzativa della ricerca e con oneri a carico del comodatario.

5. La licenza gratuita del marchio è consentita solo in occasione di manifestazioni celebrative e, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore Generale. L'elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse.

CAPO II

FONTI NORMATIVE

Art. 11

Statuto

1. Il presente Statuto è adottato nel rispetto delle norme che disciplinano il sistema universitario italiano ed è espressione fondamentale dell'autonomia funzionale dell'Università degli Studi di Bergamo secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione.

2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

3. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte al Rettore dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dai Dipartimenti e dalla Consulta degli Studenti.

4. Le modifiche dello Statuto sono emanate con decreto del Rettore nel rispetto della normativa vigente ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 12

Codice Etico

1. Il Codice Etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e di responsabilità nei confronti dell'Istituzione universitaria.

2. Il Codice Etico si applica a tutta la comunità universitaria, formata dai docenti, dai ricercatori, dal personale tecnico e amministrativo e dagli studenti.

3. Il Codice Etico e le relative modifiche sono deliberate dal Senato Accademico, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche del Codice Etico possono essere proposte al Rettore dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dai Dipartimenti, dalla Consulta degli Studenti, dal Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

4. Le norme del Codice Etico sono finalizzate ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. In caso di loro violazione il Codice prevede l'applicazione di una delle seguenti sanzioni, da applicarsi secondo i criteri di gradualità e proporzionalità:

- il biasimo orale;
- il biasimo scritto;
- il divieto di ricoprire incarichi istituzionali o la decadenza dai medesimi, nel caso di infrazione grave o recidiva.

5. Sulle violazioni del Codice Etico, qualora esse non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, nel rispetto del principio del contraddittorio decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.

6. Nei casi in cui la condotta integri non solo un illecito deontologico per violazione del Codice Etico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli Organi deputati ai procedimenti disciplinari così come previsto dall'art. 32 dello Statuto.

7. Le sanzioni decise dal Senato Accademico sono applicate dal Rettore.

Art. 13

Regolamenti di Ateneo

1. Il Senato Accademico approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto i seguenti regolamenti di Ateneo e le relative modifiche:

a) Regolamento Generale di Ateneo, che definisce e disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento degli Organi centrali di Ateneo e dei Servizi di biblioteca, i criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e le procedure di elezione degli Organi di ogni ordine e grado dell'Università e delle rappresentanze in essi presenti, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, la cui elezione è disciplinata dal Regolamento degli Studenti;

b) Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli delle strutture didattiche e scientifiche, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Tra questi, in particolare, il Regolamento Didattico disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli con valore legale; disciplina altresì, indicando i criteri generali, i servizi didattici integrativi, le attività culturali, formative e di aggiornamento, anche destinate a soggetti esterni alla propria comunità;

c) Regolamento degli Studenti, che fissa i criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche negli Organi in cui sia prevista la loro presenza per legge o per Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto i seguenti regolamenti di Ateneo e le relative modifiche:

a) Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina la gestione finanziaria, contabile, patrimoniale e l'attività negoziale in coerenza con le norme vigenti in materia.

3. Gli altri regolamenti di Ateneo sono deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. I regolamenti che contengono parti di competenza del Senato Accademico e parti di competenza del Consiglio di Amministrazione devono essere approvati nella loro interezza da ambedue gli Organi.

4. Ove previsto dalla normativa vigente, i regolamenti sono trasmessi al Ministero che esercita il controllo di legittimità e di merito.

5. I regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito dal regolamento stesso.

Art. 14

Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche

1. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal Regolamento Generale di Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.

2. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, dotate di autonomia normativa in base al presente Statuto, sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti. Gli stessi sono soggetti all'approvazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze. Sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 15

Organi centrali di Ateneo

1. Sono Organi centrali dell'Ateneo il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Nucleo di Valutazione.

CAPO I

IL RETTORE

Art. 16

Funzioni del Rettore

1. Al Rettore è attribuita la rappresentanza legale dell'Università. Spettano al Rettore le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università, da realizzarsi secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. In particolare spetta al Rettore:

- a) la proposta del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo;
- b) la proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
- c) la convocazione e la presidenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche in seduta congiunta;
- d) l'emanazione dello Statuto e dei regolamenti;
- e) la proposta di nomina del Direttore Generale;
- f) l'iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità definite dalla legge;
- g) l'irrogazione della sanzione non superiore alla censura, secondo le modalità definite dalla legge e previo parere consultivo del Collegio di disciplina;
- h) l'avvio dei procedimenti in caso di violazione del Codice Etico e la proposta al Senato Accademico della relativa sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina;
- i) la stipulazione degli accordi e dei contratti per i quali la legge, lo Statuto o i regolamenti non prevedano una diversa competenza;
- l) l'assegnazione degli spazi e delle risorse edilizie alle diverse strutture dell'Ateneo;
- m) la vigilanza su tutte le strutture e i servizi di Ateneo e la formulazione di direttive per il buon andamento delle attività;
- n) ogni altra funzione ed attività non espressamente attribuita ad altri Organi dallo Statuto.

3. Il Rettore può provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, salvo ratifica dell'Organo competente nella seduta immediatamente successiva e nei termini fissati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 17

Modalità di elezione del Rettore e durata del mandato

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari, a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di elezione, in servizio presso le Università italiane. Il mandato del Rettore è unico, non è rinnovabile e ha la durata di sei anni.

2. L'elettorato attivo è costituito:

- da tutti i professori e ricercatori di ruolo e a tempo indeterminato;
- dai ricercatori a tempo determinato. I voti espressi sono ponderati moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,30;
- dal personale dirigente e amministrativo e tecnico a tempo indeterminato. I voti espressi sono ponderati moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,20;
- dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nelle Commissioni paritetiche studenti-docenti, nell'organo per il diritto allo studio e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo. I voti espressi sono ponderati moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,50.

3. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, almeno 30 giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo fra il trentesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data della cessazione.

4. Il Rettore è eletto a scrutinio segreto, nelle prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Per la validità delle votazioni successive alle prime due, è comunque richiesto che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. È eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il Rettore è nominato dal Ministro con proprio decreto ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

6. Qualora il Senato Accademico proponga al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore, ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto, il Decano, o, in caso di sua assenza o impedimento, il professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, convocherà entro 30 giorni il corpo elettorale, affinché esso si pronunci in merito alla mozione. Nel caso in cui questa ottenga la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto, il Decano, o il secondo professore in ordine di anzianità, indirà una nuova elezione.

Art. 18

Prorettori e delegati

1. Il Rettore nomina il Prorettore vicario scegliendolo tra i professori ordinari. Il Prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o di impedimento.

2. Il Prorettore vicario esercita anche le eventuali funzioni che gli sono state delegate con decreto rettorale.

3. Il Prorettore vicario esercita le funzioni di Rettore nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio da parte del Rettore in carica; tali funzioni vengono esercitate sino all'entrata in carica del nuovo Rettore eletto.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi anche di Prorettori delegati, da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto, nel quale vengono precisati i compiti e i settori loro affidati. I Prorettori delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i Prorettori delegati possono, su proposta del Rettore, far parte delle commissioni istruttorie degli Organi dell'Università ed essere invitati alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Rettore può altresì conferire deleghe di specifiche funzioni a singoli docenti.

CAPO II

IL SENATO ACCADEMICO

Art. 19

Funzioni del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico esercita tutte le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e strutture didattiche e scientifiche.

2. In particolare spetta al Senato Accademico:

- a) l'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo;
- b) l'approvazione dei regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli delle strutture didattiche e scientifiche, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'approvazione del Codice Etico e delle relative modifiche, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'accertamento delle violazioni e la decisione sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione del Codice Etico, su proposta del Rettore e qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina;
- e) lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di raccordo tra le strutture didattico-scientifiche;
- f) sottoporre al corpo elettorale mozione di sfiducia al Rettore, da approvarsi con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Senato Accademico, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato del Rettore;
- g) la predisposizione ed approvazione, prima dell'inizio di ogni anno accademico, della programmazione annuale dell'attività didattica, anche sulla base di proposte delle competenti strutture didattiche, entro i limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione e previsti nel bilancio di previsione;
- h) la determinazione dei criteri per la distribuzione dei professori e dei ricercatori fra le strutture didattiche e scientifiche.

3. Il Senato Accademico formula pareri obbligatori nelle materie richiamate al comma 1, in quelle previste dalla legge e in particolare in ordine:

- a) al documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo;
- b) al bilancio di previsione annuale e triennale e al conto consuntivo;
- c) all'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture didattiche e scientifiche;
- d) al conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
- e) alla proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti.

4. Il Senato Accademico formula pareri su qualsiasi argomento che il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

Art. 20

Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto da n. 19 membri come di seguito indicato:
- il Rettore, che lo presiede;
 - 5 componenti eletti tra i Direttori di Dipartimento, rappresentanti delle diverse aree scientifico disciplinari dell'Ateneo; l'elettorato attivo spetta ai professori e ricercatori;
 - 3 professori di prima fascia eletti dai professori di prima fascia dell'Ateneo;
 - 3 professori di seconda fascia eletti dai professori di seconda fascia dell'Ateneo;
 - 2 ricercatori eletti dai ricercatori dell'Ateneo;

- 3 rappresentanti degli studenti eletti con le modalità previste dal Regolamento degli Studenti;
 - 2 rappresentanti del personale amministrativo e tecnico eletti con le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che esercita anche le funzioni di segretario, i Direttori di Dipartimento che non sono già membri del Senato Accademico e il Prorettore vicario.
3. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno la metà dei membri con diritto di voto.
- Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del Senato Accademico sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.
4. Il Senato Accademico dura in carica tre anni. Il mandato di ciascun componente può essere immediatamente rinnovato una sola volta.

CAPO III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale, pluriennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.
2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
- a) l'adozione del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - b) l'approvazione del documento di programmazione strategica pluriennale dell'Ateneo sulla base della proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico;
 - c) l'approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo sulla base della proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, per gli aspetti di sua specifica competenza, prevedendone la relativa trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - d) il conferimento dell'incarico di Direttore Generale su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico;
 - e) la deliberazione in ordine all'attivazione o alla modifica di corsi, sedi e strutture didattiche e scientifiche, previo parere favorevole del Senato Accademico;
 - f) la deliberazione in ordine alla soppressione di corsi, sedi e strutture didattiche e scientifiche, previo parere del Senato Accademico;
 - g) la deliberazione in ordine ai procedimenti disciplinari relativamente ai professori e ai ricercatori universitari, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina;
 - h) l'approvazione, previo parere del Senato Accademico, della proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti, in ossequio alla programmazione triennale dell'Ateneo, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo della relativa spesa;
 - i) l'approvazione dei provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca;
 - l) l'approvazione, in conformità alla programmazione strategica pluriennale, del piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo e dei relativi interventi attuativi.
3. Il Consiglio di Amministrazione esprime parere obbligatorio in ordine ai regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza delle strutture didattiche e scientifiche, nonché al Codice Etico.

4. Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno una Giunta composta da cinque componenti, compreso il Rettore che la presiede.

Alla Giunta possono essere delegate specifiche materie di natura operativa e gestionale già definite in atti di programmazione, con esclusione di quelle elencate ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 22

Composizione e durata del mandato del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 11 membri come di seguito indicato:

- il Rettore, membro di diritto, che lo presiede;
- n. 2 rappresentanti degli studenti eletti con le modalità previste dal Regolamento degli Studenti;
- n. 8 componenti scelti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di una esperienza professionale di alto livello. Dovrà essere data una adeguata attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Tra questi, in particolare, dovranno essere individuati:
 - n. 3 consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai 3 anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
 - n. 5 consiglieri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.

2. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che esercita anche le funzioni di segretario, e il Prorettore vicario.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; il mandato dei consiglieri è di pari durata, salvo quello dei rappresentanti degli studenti che è di durata biennale.

4. Il mandato di ciascun componente può essere immediatamente rinnovato una sola volta.

5. Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 23

Modalità di costituzione del Consiglio di Amministrazione

1. I consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo verranno individuati con la seguente modalità:

a) valutazione da parte del Rettore delle candidature raccolte, anche a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito, contenente le caratteristiche soggettive richieste. Nella valutazione il Rettore si avvarrà di un Comitato consultivo composto dal Sindaco di Bergamo, dal Presidente della Provincia di Bergamo e dal Presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Bergamo, al fine di pervenire alla definizione di una rosa di candidati pari al doppio dei componenti da nominare;

b) individuazione e nomina dei componenti, nell'ambito della rosa di candidati definita nei termini di cui alla precedente lett. a), da parte del Rettore con proprio decreto, sentito obbligatoriamente il Senato Accademico.

2. I consiglieri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo verranno individuati con la seguente modalità:

a) pubblicazione di avviso sul sito dell'Ateneo contenente le caratteristiche soggettive richieste;

b) valutazione delle candidature pervenute da parte del Rettore, con l'assistenza di un Comitato consultivo composto dai Direttori di Dipartimento, al fine di pervenire alla definizione di una rosa di candidati pari al doppio dei componenti da nominare;

c) individuazione e nomina dei componenti, nell'ambito della rosa di candidati definita nei termini di cui alla precedente lett. b), da parte del Rettore con proprio decreto, sentito obbligatoriamente il Senato Accademico.

3. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici con riferimento a ciascuna componente.

CAPO IV

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 24

Funzioni del Direttore Generale

1. Al Direttore Generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo.

2. In particolare spetta al Direttore Generale:

a) curare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli Organi di governo e attribuire ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi gli incarichi e le responsabilità degli specifici progetti, definendo altresì gli obiettivi che gli stessi devono perseguire, attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali;

b) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione;

c) svolgere l'attività di organizzazione e gestione del personale, compresi i rapporti sindacali e di lavoro;

d) dirigere, coordinare e controllare le attività dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

e) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa nei termini individuati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

f) collaborare con il Rettore nella predisposizione del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo, del bilancio annuale, della predisposizione del budget e del conto consuntivo;

g) assistere il Rettore nell'assegnazione degli spazi e delle risorse edilizie;

h) provvedere alla gestione dei servizi e della struttura logistica dell'Ateneo, dando attuazione al piano degli interventi edilizi approvati dal Consiglio di Amministrazione;

i) formulare proposte ed esprimere pareri su richiesta del Rettore.

Art. 25

Modalità di nomina del Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.

Il Direttore Generale dovrà essere scelto tra soggetti di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale di funzioni dirigenziali.

2. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a tre anni rinnovabile.

3. L'incarico di Direttore Generale vicario è attribuito dal Rettore su proposta del Direttore Generale.

4. Il Direttore Generale vicario sostituisce il Direttore Generale in caso di impedimento o di assenza e può ricevere deleghe specifiche per la trattazione di particolari materie.

CAPO V

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26

Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Ateneo.

In particolare spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:

a) esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;

b) esprimere parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;

c) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa.

2. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso collegialmente e singolarmente agli atti e ai documenti dell'Università.

3. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Ove occorra, il Collegio delibera un proprio regolamento interno di funzionamento.

Art. 27

Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:

a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato. Tale componente sarà individuato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore;

b) un componente effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra Dirigenti e Funzionari del Ministero stesso.

2. I componenti non possono appartenere al personale dipendente dell'Università e almeno due tra i membri effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica tre anni; non possono essere confermati per più di un mandato successivo a quello di nomina.

CAPO VI

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Art. 28

Funzioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Al Nucleo di Valutazione di Ateneo compete la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa, attraverso la verifica della produttività della didattica e della ricerca, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, nonché del buon andamento dell'azione amministrativa.

In particolare spetta al Nucleo di Valutazione:

- a) verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
- b) verificare l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;
- c) verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
- d) svolgere, in raccordo con l'ANVUR, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

2. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e periodicamente comunica le risultanze della sua attività direttamente al Rettore. Accede alle fonti informative in possesso di tutte le strutture dell'Università, può richiedere informazioni supplementari e può convocare i Responsabili delle diverse strutture.

Art. 29

Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da 7 membri, di cui uno eletto dagli studenti con le modalità previste dal Regolamento degli Studenti.

Gli altri componenti, compreso il Coordinatore, sono nominati dal Rettore previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, tra soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'Ateneo, dei quali almeno due esperti in valutazione anche non accademica; il curriculum dei componenti il Nucleo di Valutazione è reso pubblico sul sito dell'Università.

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione può essere individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.

2. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni e i componenti possono essere confermati per una sola volta.

TITOLO III

Organismi consultivi, di garanzia e di controllo

Art. 30

La Consulta degli Studenti

1. Al fine di favorire la partecipazione degli studenti alla vita dell'Ateneo è costituita la Consulta degli Studenti con la funzione di presentare al Rettore proposte e pareri in ordine ai diversi aspetti dell'attività universitaria che interessano la componente studentesca.

2. La Consulta è composta dagli studenti eletti negli Organi universitari, compresi quelli per il diritto allo studio, e nelle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti e delle Strutture didattiche interdipartimentali.

3. La Consulta potrà avere accesso, nel rispetto della vigente normativa, alle informazioni necessarie per l'attuazione della propria attività.

4. In particolare sarà richiesto il parere della Consulta sulle seguenti materie:

- a) Regolamento degli Studenti;
- b) interventi di attuazione del diritto allo studio;
- c) determinazione della contribuzione studentesca.

Art. 31

Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. L'Università costituisce al suo interno il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", di seguito denominato CUG, ai sensi della normativa vigente.

2. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato:

- da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione;
- da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, di nomina elettiva;
- dal Presidente designato dall'Amministrazione tra gli appartenenti ai ruoli della stessa, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da salvaguardare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

Nella composizione del CUG è garantita la rappresentanza di entrambe le componenti, contrattualizzata e non contrattualizzata, del personale dell'Università.

Il CUG è nominato con atto del Direttore Generale.

3. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con il/la consigliere/a nazionale di parità.

4. L'Università garantisce al CUG i mezzi e gli strumenti necessari per il proprio funzionamento.

5. Le modalità di funzionamento del CUG sono disciplinate da apposito regolamento interno.

Art. 32

Il Collegio di disciplina

1. Il procedimento disciplinare sui docenti è affidato a un Collegio di disciplina, composto da tre professori ordinari, tre professori associati confermati e tre ricercatori confermati, tutti in regime di tempo pieno, nominati dal Senato Accademico per un triennio accademico, con mandato immediatamente rinnovabile per una sola volta.

2. Il Senato Accademico nomina altresì tre membri supplenti, uno per ognuna delle categorie di cui al comma 1 e nel rispetto dei requisiti ivi previsti; i membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di assenza, impedimento o di situazioni che ne richiedano l'astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c.

3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, attraverso sezioni, distinte per fascia, e nel rispetto del contraddittorio.

4. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, sarà competente il Collegio a sezioni unite.

5. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 2, lett. f) e, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga entro 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 33

Strutture per la didattica e la ricerca

1. Le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative, della ricerca scientifica, nonché delle attività rivolte all'esterno, ad esse correlate o accessorie, sono attribuite ai Dipartimenti.

2. Ai Dipartimenti, in coerenza con il loro progetto scientifico e formativo, afferiscono i professori, i ricercatori di ruolo ed i ricercatori a tempo determinato appartenenti a settori scientifici disciplinari omogenei.

3. Per una più efficace gestione del proprio progetto scientifico i Dipartimenti potranno prevedere Istituti o Centri quali semplici articolazioni dipartimentali da costituirsi in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico; la relativa disciplina dovrà essere prevista dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. Per la gestione dei corsi di dottorato di ricerca, di alta formazione post-laurea o per specifiche attività di ricerca o di servizio didattico trasversali ai Dipartimenti, potranno essere costituiti, con il coinvolgimento dei Dipartimenti interessati per affinità di settore scientifico disciplinare, Scuole e Centri di Ateneo o interateneo, anche al fine di favorire il migliore utilizzo delle risorse e delle competenze presenti nell'Università.

Tali Scuole o Centri sono istituiti con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ciascuno per quanto di sua competenza; il loro funzionamento sarà disciplinato con apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 34

Il Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura in cui si valorizzano e si coordinano le risorse umane per le attività di didattica e di ricerca.

2. Il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

a) organizza e coordina l'attività didattica dei Corsi di studio ad esso afferenti;

b) promuove, coordina e organizza le attività di ricerca di propria competenza, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore o ricercatore e del diritto di questi di accedere ai finanziamenti per la ricerca.

3. Ciascun Dipartimento deve essere costituito da un numero non inferiore a 38 tra professori e ricercatori afferenti a settori scientifici disciplinari omogenei; in ogni caso la sua composizione dovrà garantire la sostenibilità dei Corsi di studio allo stesso afferenti.

4. L'istituzione, la modifica e la soppressione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico. L'istituzione avviene sulla base di un progetto scientifico e didattico presentato da almeno 38 tra professori e ricercatori.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'attivazione, tenendo conto della disponibilità delle risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie per il suo funzionamento.

5. Qualora il numero dei docenti di un Dipartimento scenda sotto il numero minimo definito al precedente comma 3, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, assume gli atti ritenuti necessari, compresa la disattivazione nel caso in cui il numero risulti inferiore a 35.

6. Ad ogni Dipartimento, nei limiti delle risorse disponibili, compete una dotazione finanziaria stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di parametri definiti dal Senato Accademico.

Art. 35

Organi e organizzazione interna del Dipartimento

1. Gli Organi del Dipartimento sono il Consiglio di Dipartimento, il Direttore e la Giunta.
2. I Dipartimenti con un numero di docenti superiore a 60 potranno costituire al proprio interno un Consiglio per la Didattica ed un Consiglio per la ricerca, con funzioni di promozione e coordinamento dell'attività didattica e di ricerca; la relativa disciplina deve essere prevista dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Ogni Dipartimento deve costituire una Commissione paritetica composta da docenti e studenti.
4. Al Dipartimento è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 36

Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori e dai ricercatori che fanno parte del Dipartimento e da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico individuato dal personale di supporto al Dipartimento stesso. Il Consiglio di Dipartimento ha il compito di programmare e gestire le attività di didattica e di ricerca che fanno capo al Dipartimento, in conformità con gli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti funzioni:
 - a) formula il proprio progetto didattico e scientifico, anche ai fini dell'elaborazione del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo;
 - b) elabora la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori da sottoporre al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) elabora la proposta di programmazione annuale dell'attività didattica, entro i limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico;
 - d) determina e distribuisce i compiti ed il carico didattico dei professori e dei ricercatori, sulla base della regolamentazione approvata dagli Organi di Ateneo e in conformità con gli indirizzi di cui al comma 1 del presente articolo;
 - e) formula la proposta di modifica degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
 - f) approva il piano annuale delle ricerche, anche ai fini della richiesta di finanziamento;
 - g) approva contratti e convenzioni per lo svolgimento di attività di ricerca, di formazione e di consulenza, realizzate anche a seguito di finanziamenti o commesse esterne in armonia con gli orientamenti espressi dal Senato Accademico ed in conformità con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - h) programma e definisce le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie acquisite all'esterno o assegnate nell'ambito del budget di Ateneo per le attività di propria pertinenza;
 - i) approva la relazione annuale riguardante l'attività didattica e di ricerca;
 - l) approva il Regolamento del Dipartimento, nonché quelli di propria competenza previsti da norme di legge o dallo Statuto;
 - m) esercita tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate da norme generali, dal vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 37

Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'attuazione delle rispettive delibere.
2. In particolare spetta al Direttore:
 - a) promuovere e curare l'organizzazione e la gestione delle attività del Dipartimento, vigilando in ordine all'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;

b) stipulare convenzioni e contratti secondo le procedure previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

c) provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materie di competenza del Consiglio di Dipartimento, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;

d) esercitare tutte le altre funzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Direttore è eletto dai componenti il Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, fatta salva la possibilità di eleggere un professore di seconda fascia di ruolo a tempo pieno ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto, nelle prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Per la validità delle singole elezioni è comunque richiesto che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità, è eletto il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano in età. Le ulteriori modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. Il Direttore dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

6. Il Direttore nomina fra i professori di ruolo un vicario, che in caso di impedimento o di assenza lo supplisce in tutte le sue funzioni.

Art. 38

La Giunta del Dipartimento

1. La Giunta è un organo con competenze gestionali che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Fanno parte della Giunta il Direttore, che la convoca e la presiede, il vicario e un numero di docenti stabilito dal Regolamento del Dipartimento.

3. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta specifiche funzioni secondo le modalità e nei limiti determinati dal Regolamento del Dipartimento.

4. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.

Art. 39

La Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica ha il compito di monitorare l'andamento della didattica, la qualità delle prestazioni didattiche e l'efficienza delle strutture formative, elaborando eventuali proposte per il loro miglioramento.

2. In particolare provvede a:

a) effettuare il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività formativa;

c) formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei Corsi di studio.

3. La Commissione è composta da una rappresentanza paritetica di docenti e di studenti in numero complessivo non superiore a otto. I docenti sono nominati dal Consiglio del Dipartimento o dalla Giunta della struttura didattica interdipartimentale. I docenti indicano tra di essi il Presidente. Gli studenti sono eletti secondo le modalità previste dal Regolamento degli Studenti.

4. Il mandato della Commissione coincide con quello del Direttore di Dipartimento o del Presidente della Giunta della struttura didattica interdipartimentale. Gli studenti rimangono in carica per un biennio accademico.

Art. 40

Strutture didattiche interdipartimentali

1. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di stabilire una collaborazione tra due o più Dipartimenti, finalizzata allo sviluppo e alla razionalizzazione delle attività didattiche di specifici Corsi di studio, è possibile istituire strutture di raccordo.

2. Le funzioni, la denominazione e le modalità di funzionamento di tali strutture didattiche interdipartimentali sono definite con apposito Regolamento di Ateneo.

3. L'istituzione di tali strutture è proposta dal Senato Accademico, sulla base di apposita richiesta formulata dai Consigli di Dipartimento interessati, ed approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Gli Organi della struttura didattica interdipartimentale sono la Giunta, il Presidente e la Commissione paritetica docenti-studenti.

5. La Giunta è composta:

a) dai Direttori dei Dipartimenti interessati;

b) da una rappresentanza elettiva degli studenti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;

c) da due docenti e in ogni caso entro il 10% dei componenti dei Consigli di ciascun Dipartimento interessato, designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i componenti delle rispettive Giunte di Dipartimento, ovvero tra i Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio o di Dottorato, ovvero tra i Responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura.

Il mandato della Giunta è di tre anni. Gli studenti rimarranno in carica per un biennio accademico.

6. Il Presidente è nominato dal Senato Accademico tra i professori ordinari a tempo pieno che sono stati designati ai sensi della lettera c) del comma 5 del presente articolo. Il Presidente dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. Le modalità di funzionamento sono definite con apposito regolamento.

Art. 41

Il Corso di studio

1. Il Corso di studio è l'unità organizzativa fondamentale per la progettazione e per la gestione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

2. I Corsi di studio istituiti presso l'Ateneo sono quelli inseriti nel Regolamento Didattico di Ateneo.

3. I Corsi di studio afferiscono ad un Dipartimento; possono essere istituiti Corsi di studio interdipartimentali ed interateneo, secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Gli Organi del Corso di studio e le modalità di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA

Art. 42

Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici

1. La struttura dei servizi amministrativi e tecnici costituisce la risorsa organizzativa di supporto allo svolgimento della funzione didattica e scientifica.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'assetto della struttura organizzativa e le modalità di copertura dei posti e degli incarichi sono disciplinate dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle vigenti normative in materia.

3. Il Direttore Generale è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo.

4. La gestione dei servizi è affidata alla responsabilità del personale dirigenziale e dei responsabili di servizio a ciò delegati; a tale attività sovrintende il Direttore Generale.

5. L'Università riconosce e promuove la crescita professionale di tutto il personale amministrativo e tecnico. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e di perfezionamento, conferenze.

Art. 43

Funzioni dirigenziali

1. I Dirigenti e i Responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli Organi accademici, secondo le direttive del Direttore Generale, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti.

2. Ad essi compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa entro i limiti definiti dal budget di Ateneo; rispondono dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

3. Gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di struttura sono disciplinati dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in conformità alla vigente normativa in materia.

Art. 44

Sistema bibliotecario

1. I Servizi bibliotecari di Ateneo sono il Centro di responsabilità a cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università e costituiscono un sistema coordinato di risorse e di servizi a supporto delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.

2. I Servizi bibliotecari di Ateneo sono l'unità organizzativa responsabile della gestione del patrimonio documentario, dell'accesso alle risorse informative e della documentazione e diffusione dei prodotti delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

3. Le attività e l'organizzazione dei Servizi bibliotecari sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 45

Autonomia amministrativa e finanziaria

1. L'autonomia amministrativa e finanziaria è riconosciuta ai Dipartimenti ed ai Centri di Ateneo e può essere accordata ad altre strutture complesse, tra cui i Centri interateneo, in relazione alle peculiari caratteristiche e alle rilevanti dimensioni.

2. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità disciplina con riferimento all'intera organizzazione dell'Ateneo i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei piani pluriennali di impiego.

TITOLO VI

NORME COMUNI

Art. 46

Decorrenza dei mandati e funzionamento degli Organi

1. I mandati elettivi e quelli dei membri designati negli Organi previsti nel presente Statuto decorrono con l'inizio dell'anno accademico fissato al 1° ottobre, ad eccezione del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che decorre dal 1° gennaio. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica si provvederà alla sostituzione del singolo membro con decorrenza immediata e per la restante parte del mandato.

2. La decorrenza e la durata dei mandati e le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali sono definite dalle disposizioni vigenti in materia di elezioni delle componenti studentesche.

3. Gli Organi collegiali operano validamente con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. Gli Organi statutari e i singoli membri di questi, decorsa la durata dei relativi mandati, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori e comunque per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del mandato.

5. Il Rettore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Senato Accademico.

6. L'adunanza degli Organi collegiali centrali di Ateneo è valida quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo, salvo il caso in cui, per determinati argomenti, sia diversamente disposto.

7. Le deliberazioni degli Organi collegiali sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il caso in cui sia altrimenti disposto da norme di legge o di Statuto.

8. Le deliberazioni assunte dagli Organi collegiali sono pubbliche.

Art. 47

Incompatibilità e decadenza

1. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo Statuto.

2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora essi risultino eletti a farne parte. A tal fine per cariche accademiche si devono intendere quelle di Rettore, di Direttore di Dipartimento, di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

b) essere componenti di altri Organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;

c) ricoprire il ruolo di Direttore o di Presidente delle Scuole di specializzazione o far parte del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'ANVUR.

3. La carica di Presidente o di componente il Nucleo di Valutazione è incompatibile con qualsiasi carica accademica. E' parimenti incompatibile con l'incarico di Prorettore vicario o di delegato e con ogni altro incarico di direzione di struttura.

4. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

5. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche negli Organi e nelle strutture statutarie è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

6. Il venire meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilità alle cariche accademiche costituisce causa di decadenza dalle cariche stesse.

7. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione decade dal relativo mandato.

Art. 48

Indennità e compensi

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in conformità alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura delle indennità per le seguenti cariche ed incarichi:

- Rettore;
- Prorettore vicario;
- Prorettori delegati;
- Revisori dei Conti;
- Componenti il Nucleo di Valutazione;
- Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio;
- Direttori di Dipartimento;
- Direttori dei Centri di ricerca e di servizio di Ateneo e interateneo;
- Direttori delle Scuole di specializzazione;
- Coordinatori dei Dottorati di ricerca.

2. Il Rettore può autorizzare una limitazione del carico didattico del Prorettore vicario, dei Prorettori delegati e dei Direttori di Dipartimento. In tal caso non verrà corrisposta l'indennità di cui al comma 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in conformità alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura di indennità dovute per la partecipazione agli Organi centrali di governo dell'Università: sono esclusi i componenti ai quali è riconosciuta un'indennità ai sensi del precedente comma 1.

4. L'Università può conferire incentivi, anche economici, al personale docente e al personale amministrativo e tecnico per il miglioramento della didattica, della ricerca, dei servizi e per gli scambi con altre Università italiane e straniere, secondo le norme fissate dal Regolamento di Ateneo.

Art. 49

Federazioni e fusioni

1. L'Università può valutare l'opportunità di procedere ad accordi con altri Atenei anche al fine di pervenire alla loro federazione, ovvero alla loro fusione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Il progetto di federazione o di fusione deve essere approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 50

Proroghe dei mandati in essere e modalità di decadenza

1. I componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, della Giunta di Ateneo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione decadono contestualmente all'insediamento dei nuovi componenti degli Organi previsti dal presente Statuto.

2. A seguito dell'entrata in vigore dello Statuto si provvederà alla costituzione dei nuovi Dipartimenti così come previsti dal precedente art. 34 e all'elezione dei relativi Direttori.

Art. 51

Limiti al rinnovo dei mandati

1. Alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ai fini delle disposizioni sui limiti del mandato delle cariche per la costituzione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo, con esclusione dei Direttori di Dipartimento. Pertanto tutti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei Direttori di Dipartimento, che, al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, stiano espletando il secondo mandato consecutivo, non saranno immediatamente rinnovabili.

Art. 52

Costituzione dei Dipartimenti in prima applicazione dello Statuto

1. A seguito dell'approvazione del presente Statuto, al fine di procedere alla riorganizzazione delle strutture dipartimentali, il Rettore con proprio decreto costituirà un Comitato con funzione istruttoria.

La costituzione delle nuove strutture dipartimentali seguirà la disciplina prevista dall'art. 34, comma 4, del presente Statuto.

2. In sede di prima applicazione possono essere costituiti Dipartimenti con un numero di professori e di ricercatori non inferiore ai limiti di legge. Decorso tre anni dalla loro costituzione senza che sia stato raggiunto il numero minimo di componenti stabilito dall'art. 34, la questione sarà deferita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, per l'assunzione degli atti necessari.